

SENZA SOSTA

Polizza a copertura dei guasti meccanici
e assistenza

Versione Telemarketing

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:

DIP danni | DIP aggiuntivo danni |

Condizioni di assicurazione comprensive di glossario
e informativa sul trattamento dei dati personali

Data ultimo aggiornamento: 02/2026

**Il presente set informativo deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione.**



SOCIETE GENERALE
Insurance

Compagnia:
SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre il guasto meccanico del veicolo ed è un contratto di assicurazione in forma collettiva al quale puoi aderire tramite Vocal order se hai richiesto l'erogazione di un Finanziamento a Fidelity S.p.A. (Contraente) per l'acquisto di un veicolo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Guasto meccanico:** Copre il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) relative a tutti i guasti meccanici, elettrici ed elettronici subiti dal motore e da altri elementi del Veicolo.
- ✓ **Assistenza:** Traino, Officina Mobile, Auto in sostituzione, Taxi, Spese di albergo, Proseguimento Viaggio, Rientro passeggeri.

L'indennizzo è riconosciuto nei limiti dei massimali, non potendo superare il Valore Eurotax blue del Veicolo al momento del Sinistro.

Per la garanzia Guasto meccanico vige un periodo di carenza contrattuale che decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dalla polizza i Veicoli terrestri a motore:

- × Nuovi.
- × Non conformi alla nota descrittiva del modello consegnato dal costruttore che non abbia subito trasformazioni.
- × Che non hanno 4 ruote, che hanno più di 3.5 tonnellate di PTAC e capienza massima oltre le 9 persone.
- × Non immatricolati in Italia.
- × Con un chilometraggio superiore a 150.000 km.
- × Con un prezzo di vendita pari o superiore a € 100.000.
- × Con una cilindrata pari o superiore a 4000cc.
- × Immatricolati da un periodo di tempo superiore a 84 mesi (7 anni).
- × Che alla data di scadenza della copertura assicurativa, risultino immatricolati da un periodo di tempo superiore a 12 anni.
- × Immatricolati a meno di 100 esemplari all'anno.
- × Di particolari marche o adibiti a particolari usi.
- × Elettrici, senza permesso e quelli modificati o usati a fini sportivi e competitivi.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Il danno non fortuito, non imprevisto e che deriva da causa esterna, compresi, tra gli altri, atti di guerra e similari e particolari eventi climatici e/o naturali.
- ! Il danno non avviene sul Veicolo o in seguito/durante il suo normale utilizzo.
- ! Il danno, la riparazione e la manutenzione del Veicolo dovuto ad un incidente o alla normale usura o derivante da vizio occulto.



Dove vale la copertura?

- ✓ La Garanzia Guasto meccanico si applica senza franchigia chilometrica e senza limite di chilometraggio percorso dal Veicolo per eventi verificatisi in Italia e a San Marino in occasione di spostamenti privati o professionali; all'estero per spostamenti privati ed inferiori a 90 (novanta) giorni consecutivi, nei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceuta, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, la parte europea della Turchia, Ungheria.
- ✓ La Garanzia Assistenza è operante in tutti i seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei seguenti paesi europei: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceuta, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, la parte europea della Turchia, Ungheria.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, fornisci dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione del contratto.
- In corso di contratto, ricordati di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, come ad esempio le variazioni della residenza o della sede legale.
- Devi informare l'Assicuratore dell'alienazione del Veicolo.
- Devi sempre comunicare l'esistenza di altre assicurazioni che coprono gli stessi rischi assicurati da questo contratto.
- In caso di sinistro dovrai effettuare la denuncia entro 5 giorni.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato mensilmente dall'Aderente all'Assicuratore tramite addebito diretto sul conto corrente (SDD).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno di adesione al Programma assicurativo tramite Vocal order.

La copertura ha una durata minima di 12 mesi ed una durata massima di 84 mesi e cesserà in ogni caso:

- al momento della distruzione del Veicolo (nel caso in cui non osservi le prescrizioni del costruttore relative all'uso);
- in caso di alienazione del Veicolo;
- in caso in cui ci sia un insoluto di numero tre rate di premio, a prescindere che siano consecutive o meno.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza inviando una raccomandata A.R. indirizzata all'Assicuratore:

- entro 60 giorni a partire dalla data di adesione al Programma assicurativo;
- in caso di polizza pluriennale, dopo 5 anni e con un preavviso di 60 giorni.

Polizza Guasti meccanici e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



SOCIETE GENERALE
Insurance

Prodotto: "SenzaSosta"

02/2026 ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Societe Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale di Sogessur S.A. sono stabilite in Francia, in Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Parigi La Défense Cedex, iscritta nel Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379846637. La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione di Perdite pecuniarie di vario tipo con Provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ed è soggetta al controllo da parte ACPR. In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria in Italia, in Via Tiziano 32, 20145 Milano Tel. 02.94.32.14.00, sito: www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC: sogessur@pec.it.

Il patrimonio netto di Sogessur risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 188 ed il risultato economico di periodo è pari a €/mio 44. Il valore dell'indice di solvibilità di Sogessur (solvency ratio) è pari al 125%.

I dati relativi alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sono disponibili all'indirizzo: <https://www.assurances.societegenerale.com/en/investor-journalist/our-publications/solvency/>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per la garanzia Assistenza, è assicurato:

- ✓ **Traino**
Prevista in caso di guasto meccanico.
- ✓ **Officina mobile**
Prevista in caso di guasto meccanico.
- ✓ **Altre prestazioni a seguito di Traino**
 - Auto in sostituzione
Qualora la riparazione del Veicolo richieda almeno **8 ore** di manodopera certificate dall'officina autorizzata che ha in carico il Veicolo, fino ad un massimo di 4 (quattro) giorni continuativi;
 - Taxi
Qualora la riparazione del Veicolo non possa essere completata nella stessa giornata dell'immobilizzo e fino ad un importo massimo di **Euro 50,00 per evento**.
 - Spese d'albergo
Qualora il Veicolo resti immobilizzato e ciò richieda una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, fino ad un massimo di **3 (tre) notti** e con un costo massimo per persona per notte di **€ 100,00**.
 - Prosecuzione viaggio
In alternativa alla prestazione Rientro Passeggeri, qualora la riparazione del Veicolo richieda almeno **6 ore** di manodopera certificate dall'officina autorizzata che ha in carico il Veicolo, con messa a disposizione di un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica (nel caso in cui il viaggio in treno

fosse superiore a 6 ore) fino ad un massimo complessivo **per Sinistro di € 400,00**, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte.

- Rientro dei passeggeri

In alternativa alla prestazione Prosecuzione viaggio, qualora la riparazione del Veicolo richieda almeno **6 ore** di manodopera certificate dall'officina autorizzata che ha in carico il Veicolo, con messa a disposizione di un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica (nel caso in cui il viaggio in treno fosse superiore a 6 ore) fino ad un massimo complessivo **per Sinistro di € 400,00**, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte.



Che cosa NON è assicurato?

| | |
|-----------------------|--|
| Rischi esclusi | <p>Per la garanzia Assistenza, non è assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none">✗ Traino<ul style="list-style-type: none">- il traino del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al dealer venditore, che si trovi oltre i 50 km dal luogo dell'immobilizzo;- il maggior costo derivante dal traino presso una diversa destinazione scelta dall'Assicurato;✗ Officina mobile<p>il costo per l'invio di mezzi eccezionali per soccorrere il Veicolo in panne, o per il recupero e trasferimento delle merci trasportate.</p>✗ Altre prestazioni a seguito di Traino<ul style="list-style-type: none">- <u>Auto in sostituzione</u><p>L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di autonoleggio presenti sul luogo.</p><p>Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie.</p>- <u>Spese di albergo/ Proseguimento viaggio/Rientro passeggeri</u><p>Il caso in cui il fermo veicolo avvenga entro 50 km dal domicilio dell'Assicurato.</p> |
|-----------------------|--|



Ci sono limiti di copertura?

Per la Garanzia guasto meccanico:

- Si applicherà una vetustà forfettaria sul costo dei pezzi in funzione dell'età del Veicolo al momento del guasto che varia dallo 0% al 40%;
- Vigerà un periodo di Carenza contrattuale che decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento.

Sono esclusi:

- ! guasti o riparazioni dovuti a usura;
- ! accessori non montati originariamente sul Veicolo;
- ! pneumatici, vetri, selleria;
- ! evento anteriore all'adesione tramite Vocal order;
- ! evento dovuto al mancato rispetto della preparazione del Veicolo prima della vendita
- ! l'invio di pezzi di ricambio non disponibili in Italia oppure quando la loro fabbricazione è stata abbandonata dal costruttore;
- ! i guasti su veicoli dotati di kit GPL in casi specifici;
- ! conseguenze di uso anomalo o abusivo del veicolo;
- ! conseguenze dell'eccesso di freddo o calore, dell'immersione o dell'immobilizzazione prolungata;
- ! spese dovute al deposito del Veicolo;
- ! fatto intenzionale o negligenza dell'utilizzatore;
- ! i danni a pezzi non garantiti in qualsiasi modo provocati;
- ! danni conseguenti al mancato rispetto della manutenzione;
- ! elemento non conforme ai dati originali del Veicolo;
- ! i difetti e i danni dovuti a lavori eseguiti sul Veicolo;
- ! i guasti derivanti da difetti ricorrenti di costruzione o assemblaggio dei componenti del Veicolo;
- ! cortocircuiti e incendi;
- ! danni indiretti;
- ! sovra-costi per una riparazione dovuto all'aggravarsi di danni a seguito di riparazioni di fortuna.

Per la garanzia Assistenza:

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- ! danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

- ! scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- ! coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- ! confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- ! atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- ! trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- ! esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- ! materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- ! inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- ! fallimento del vettore o di qualsiasi fornitore;
- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- ! atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- ! abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- ! infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- ! suicidio o tentativo di suicidio;
- ! Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- ! guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- ! epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- ! quarantene.

La Garanzia Assistenza, inoltre, non è operativa in caso di:

- ! immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- ! conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;
- ! veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- ! veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- ! trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
- ! fatti derivanti da partecipazione da parte del Conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto ai clienti di Fidelity che hanno già acquistato un'auto usata.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

il 24.50% del premio al lordo delle imposte è in media corrisposto all'intermediario per la Garanzia Guasto Meccanico e per la Garanzia Assistenza a titolo di remunerazione dell'attività di distribuzione

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
|---|--|
| All'impresa assicuratrice | <p>Puoi presentare un reclamo scrivendo a:</p> <p>Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano indirizzo e-mail: reclami@societegenerale-insurance.it</p> <p>Riceverai un riscontro da parte dell'Impresa assicuratrice entro al massimo 45 giorni dalla data di ricezione del tuo reclamo.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>Potrai, inoltre, rivolgerti per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore.</p> |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Arbitro assicurativo | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per poter procedere innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. |
| REGIME FISCALE | |
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | <p>Relativamente alle Garanzie Danni: Il Premio è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura del 13,5%.</p> <p>Relativamente alle Garanzie Assistenza: Il Premio è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura del 10,00%.</p> |
| Cosa è il diritto all'oblio oncologico? | |
| Diritto all'oblio oncologico | <p>Il cliente che sia stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagini (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.societegenerale-insurance.it.</p> |
| Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi. |

| | |
|--|---|
| <p>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</p> | <p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p> |
|--|---|

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione relative al Contratto Collettivo: n. SU/22/001 stipulato da SOGESSUR S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia (Assicuratore) con FIDITALIA S.p.A. (Contraente).

**Il presente documento è stato rivisto sulla base delle disposizioni contenute nelle Linee guida Ania
“Contratti Semplici e Chiari” del 6 febbraio 2018.**

INDICE

| | |
|---|----------|
| Glossario | 3 |
| Definizioni comuni alle Garanzie Guasto meccanico e Assistenza..... | 3 |
| Definizioni relative alla Garanzia Guasto meccanico..... | 4 |
| Definizioni relative alla Garanzia Assistenza | 5 |
| Condizioni di assicurazione..... | 6 |
| PARAGRAFO 1 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | 6 |
| Art. 1.1 Entrata in vigore e durata del contratto | 6 |
| Art. 1.2 Premio..... | 6 |
| Art. 1.3 Estensione territoriale delle garanzie | 6 |
| Art. 1.4 Recesso dal contratto..... | 7 |
| Art. 1.5 Obblighi dell’Assicurato | 7 |
| Art. 1.5.1 Dichiarazioni concernenti il rischio assicurato | 7 |
| Art. 1.5.2 Reticenze o false dichiarazioni..... | 7 |
| Art. 1.5.3 Adesioni multiple | 8 |
| Art. 1.5.4 Alienazione del veicolo | 8 |
| Art. 1.5.5 Rivalsa dell’assicuratore..... | 8 |
| Art. 1.6 Modifiche del contratto..... | 8 |
| Art. 1.7 Oneri fiscali e amministrativi e regime fiscale | 8 |
| Art. 1.8 Prescrizione..... | 8 |
| Art. 1.9 Altre assicurazioni | 9 |
| Art. 1.10 Sanzioni ed embargo..... | 9 |
| Art. 1.11 Convenzione indivisibile..... | 9 |
| Art. 1.12 Diritto applicabile e foro competente | 9 |
| Art. 1.13 Conflitto di interessi | 9 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 1.14 Reclami | 10 |
| PARAGRAFO 2 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA GUASTO MECCANICO | 12 |
| Art. 2.1 Le garanzie..... | 12 |
| Art. 2.2 Validità delle garanzie | 12 |
| Art. 2.2.1 Manutenzione | 12 |
| Art. 2.2.2 Aggravarsi del rischio e prevenzione | 12 |
| Art. 2.3 Veicoli che possono beneficiare delle garanzie..... | 13 |
| Art. 2.4 Veicoli ed usi esclusi | 13 |
| Art. 2.5 Organi e pezzi garantiti..... | 13 |
| Art. 2.6 Plafond dell'importo garantito e vetustà | 14 |
| Art. 2.7 Carenza contrattuale | 15 |
| Art. 2.8 Presa in garanzia e presa a carico delle riparazioni | 15 |
| Art. 2.9 Esclusioni | 15 |
| Art. 2.10 Formalità da compiere in caso di sinistro..... | 16 |
| Art. 2.11 Perizia contraddittoria | 17 |
| Art. 2.12 Ambito regolamentare | 17 |
| PARAGRAFO 3 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA..... | 18 |
| Art. 3.1 Validità e operatività | 18 |
| Art. 3.2 Garanzia Assistenza..... | 18 |
| Art. 3.2.1 Traino..... | 18 |
| Art. 3.2.2 Officina mobile..... | 19 |
| Art. 3.2.3 Altre prestazioni a seguito di traino..... | 19 |
| Art. 3.3 Esclusioni | 20 |
| Art. 3.4 Disposizioni e limitazioni | 22 |
| Art. 3.5 Sinistri | 22 |
| Informativa sul trattamento dei dati personali da parte di Sogessur S.A. | 24 |

Glossario

Definizioni comuni alle Garanzie Guasto meccanico e Assistenza

Aderente: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Programma Assicurativo di cui al presente Contratto e, più precisamente, la persona fisica o giuridica che ha aderito al Programma Assicurativo di cui al presente Contratto.

Assicuratore: Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia compagnia assicurativa costituita e registrata in Francia nella forma giuridica di Société Anonyme, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379 846 637 ed appartenente al gruppo Societe Generale. Sogessur ha Sede Legale e Direzione Generale in Francia, in Tour D2 – 17 bis Place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex. Sogessur è stata autorizzata dall'ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - all'esercizio dell'attività assicurativa ed è sottoposta al controllo dell'ACPR. A seguito della notifica dell'ACPR all'IVASS in data 15 marzo 2011 (iscrizione al n. I00094 all'appendice dell'Albo Imprese Assicuratrici IVASS, Elenco I), Sogessur opera nel territorio italiano in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria sita in Italia, in Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet: www.societegenerale-insurance.it.

Conclusione del Contratto: il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento dell'adesione al Programma assicurativo tramite Vocal order.

Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente: Fidelity S.p.A. - P.IVA 08437820155, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000026922, in data 01/01/2007, società che stipula i Contratti Collettivi.

Contratto: contratto con il quale l'Assicuratore, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dalla Garanzia.

Conflitto di interessi: l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse dell'Assicuratore può collidere con quello della Contraente o dell'Assicurato.

Contratto/i Collettivo/i: contratto di assicurazione stipulato dalla Contraente per conto di uno o più di Assicurati.

Decorrenza del Contratto: momento in cui le garanzie divengono operanti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

DIP Danni: l'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.

DIP Aggiuntivo o DIP Aggiuntivo Danni: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi.

Finanziamento: il finanziamento concesso dalla Contraente all'Assicurato.

Garanzia Esterna: qualsiasi garanzia (indipendente dal presente Contratto) gravante sul venditore e/o sul costruttore del Veicolo (anche in virtù di disposizioni normative) che includa le prestazioni di cui al Paragrafo 2 - articolo 2.1 - delle presenti Condizioni di assicurazione. È ricompresa nella definizione di Garanzia Esterna, senza limitazione alcuna, la garanzia cui è tenuto il venditore del Veicolo ai sensi degli artt. 132 e ss. del Codice del consumo - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Indennizzo: somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro degli intermediari assicurativi anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Premio: la somma versata all'Assicuratore per le garanzie assicurative prestate ai sensi del presente Contratto.

Programma Assicurativo: l'insieme delle garanzie prestate dall'Assicuratore.

Set informativo: l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente all'Assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, comprendente: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso o dello stato di necessità per cui è prestata l'assicurazione.

Veicolo Usato: veicolo usato, che sia immatricolato (data di prima immatricolazione) da un periodo di tempo inferiore o uguale a 7 anni e il cui chilometraggio sia inferiore o uguale a 150.000 km alla data di adesione al Programma Assicurativo tramite Vocal order.

Veicolo: il Veicolo Usato assicurato in base al presente Contratto.

Vocal order: processo attraverso il quale la Compagnia acquisisce il consenso alla conclusione del contratto da parte dell'Aderente attraverso la registrazione della chiamata telefonica, ove lo stesso manifesta la volontà di aderire alle condizioni contrattuali di polizza proposte.

Definizioni relative alla Garanzia Guasto meccanico

Carenza (o sospensione del Programma Assicurativo): periodo di tempo durante il quale le garanzie del Programma Assicurativo non sono efficaci. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Garanzia Guasto Meccanico: indica la garanzia prestata da Sogessur ai sensi del presente Contratto le cui condizioni sono contenute nel Paragrafo 2 delle Condizioni di Assicurazione.

Definizioni relative alla Garanzia Assistenza

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance Services S.r.l. che, in conformità al Regolamento ISVAP nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi dello stato di necessità per il quale è prestata l'assicurazione.

Guasto Meccanico: il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto o mancato funzionamento di sue parti, tali da renderne impossibile il normale utilizzo.

Incendio: il danno totale o parziale subito dal veicolo a seguito di combustione tale da renderlo non marciante.

Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia: Compagnia assicurativa che esercita il ramo assistenza.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Incidente Stradale: il danno subito dal veicolo assicurato durante la circolazione sulla normale rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, tale che provochi danni al veicolo che ne rendano impossibile il normale utilizzo.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una Invalidità Permanente o una Inabilità Temporanea.

Furto: il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Punto Di Assistenza: il concessionario venditore del Veicolo o l'officina autorizzata da Inter Partner Assistance Services S.r.l.

Condizioni di assicurazione

Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità o limitazioni delle garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto. I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.

PARAGRAFO 1 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 Entrata in vigore e durata del contratto

Fatto salvo il pagamento del Premio da parte dell'Aderente, e l'accettazione della garanzia da parte dell'Assicuratore per il tramite della Contraente, il Contratto decorre dalle ore 24:00 del giorno di adesione al Programma Assicurativo tramite Vocal order e rimane in vigore per la durata scelta dall'Aderente al momento dell'adesione al Programma Assicurativo, fermo restando che avrà un minimo di 12 (dodici) mesi e non potrà superare gli 84 (ottantaquattro) mesi e fatto salvo il periodo di Carenza previsto per la Garanzia Guasto meccanico di cui al successivo articolo 2.7 e l'eventuale Garanzia Esterna applicabile.

Il Contratto cesserà di essere efficace prima del suo termine in caso di distruzione del Veicolo, indipendentemente dalla sua causa, nel caso in cui l'Assicurato non osservi le prescrizioni del costruttore relative all'uso per il quale il Veicolo è stato progettato o non rispetti le clausole concernenti la manutenzione del Veicolo e nel caso in cui ci sia un insoluto di numero tre rate di premio, a prescindere che siano consecutive o meno.

Il presente Contratto non prevede il tacito rinnovo.

Art. 1.2 Premio

Il Premio viene pagato mensilmente dall'Aderente all'Assicuratore tramite addebito diretto sul conto corrente (SDD).

Il Premio è determinato in base al valore del Veicolo, ai mesi di anzianità del Veicolo alla data del Vocal order, alla durata residua del finanziamento al momento dell'adesione tramite Vocal order e comprensivo dell'assistenza stradale.

Se il Contratto è stipulato per una durata superiore ai 12 mesi al Premio, relativo alla Garanzia Guasto Meccanico, si applica una riduzione pari al 2%.

Art. 1.3 Estensione territoriale delle garanzie

Relativamente alla Garanzia Guasto Meccanico

La Garanzia si applica:

- senza franchigia chilometrica e senza limite di chilometraggio percorso dal Veicolo per eventi verificatisi in Italia e a San Marino in occasione di spostamenti privati o professionali;
- all'estero per spostamenti privati ed inferiori a 90 (novanta) giorni consecutivi, nei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceuta, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, la parte europea della Turchia, Ungheria.

Relativamente alla Garanzia Assistenza

La Garanzia Assistenza è operante in tutti i paesi di seguito elencati: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei seguenti paesi europei: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceuta, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, la parte europea della Turchia, Ungheria.

Art. 1.4 Recesso dal contratto

L'Assicurato ha facoltà di recedere dal presente Contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adesione al Programma assicurativo.

In caso di recesso entro 60 (sessanta) giorni, il Premio già pagato sarà restituito all'Aderente, entro 30 (trenta) giorni dalla data del recesso da parte dell'Assicurato, al lordo delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

In caso di polizza pluriennale, dopo cinque anni, l'Assicurato ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'Assicuratore rimborserà all'Aderente solo l'eventuale rata pagata in eccesso nel mese di Recesso stesso il premio già pagato al lordo delle imposte di legge.

Per contratti poliennali di durata inferiore o uguale a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.

Qualora, durante il periodo per l'esercizio del recesso, sia denunciato all'Assicuratore un sinistro verificatosi nel medesimo periodo, l'Assicuratore riconoscerà l'Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi del presente contratto) e tratterà il premio versato anche qualora l'Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, dichiari di voler recedere.

Le comunicazioni di recesso di cui al presente articolo devono essere inviate dall'Assicurato a Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Tiziano n. 32, 20145 Milano.

Art. 1.5 Obblighi dell'Assicurato

Art. 1.5.1 Dichiarazioni concernenti il rischio assicurato

In conformità all'articolo 1898 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del Contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

In tali casi, l'Assicuratore può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Art. 1.5.2 Reticenze o false dichiarazioni

Ai sensi dell'articolo 1892 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del Contratto quando l'Assicurato ha agito con dolo o con colpa grave.

Art. 1.5.3 Adesioni multiple

L'adesione dell'Assicurato al presente Contratto è relativa all'acquisto di un solo Veicolo attraverso il Finanziamento concesso dalla Contraente. Resta in ogni caso salva la facoltà per l'Assicurato di aderire ulteriormente al Programma Assicurativo "SenzaSosta" in caso di acquisto di ulteriori Veicoli.

Art. 1.5.4 Alienazione del veicolo

L'Assicurato deve informare l'Assicuratore dell'alienazione del Veicolo; in tal caso, il Programma Assicurativo cesserà di essere efficace a partire dalle ore 24:00 del giorno successivo al giorno dell'alienazione.

Art. 1.5.5 Rivalsa dell'assicuratore

Nel caso in cui una richiesta di indennizzo prevista dal presente Contratto dovesse rivelarsi fraudolenta o fossero usati mezzi o espedienti fraudolenti per ottenere indennità attraverso il presente Contratto, tutti gli indennizzi eventualmente pagati dall'Assicuratore dovranno essere considerati percepiti indebitamente e l'Assicuratore sarà autorizzato a recuperare tutti gli indennizzi corrisposti, direttamente o indirettamente, a causa di tale frode o mezzi ed espedienti fraudolenti.

Art. 1.6 Modifiche del contratto

Ogni modifica del Contratto dovrà essere effettuata e provata per iscritto

Art. 1.7 Oneri fiscali e amministrativi e regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a carico dell'Assicurato.

L'ammontare del premio di cui al presente Contratto sarà modificato sulla base di ogni eventuale variazione delle aliquote di imposta allo stesso applicabili, sia in caso di aumento sia in caso di decremento delle aliquote, in tutti i casi in cui intervenga una modifica alle aliquote attualmente applicabili o vengano create nuove imposte applicabili al presente Contratto.

Relativamente alla Garanzia Guasto Meccanico

Il Premio è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura del 13.50%.

Relativamente alla Garanzia Assistenza

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- **Ramo ministeriale:** assistenza
- **Descrizione garanzia:** assistenza
- **Percentuale di premio attribuito al ramo:** 100%
- **Imposte applicate:** 10,00%

Art. 1.8 Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.

Art. 1.9 Altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dall'Assicurato) in relazione al Veicolo. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e in particolare all'Assicuratore, entro 3 giorni dal verificarsi del Sinistro.”

Art. 1.10 Sanzioni ed embargo

Le Garanzie non sono operanti e l'Assicuratore non corrisponderà alcuna prestazione e/o Indennizzo qualora l'Indennizzo e/o la prestazione possano esporre l'Assicuratore e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti, restrizioni, o embargo totale o parziale previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

Art. 1.11 Convenzione indivisibile

Se una qualunque delle disposizioni del presente Contratto fosse dichiarata nulla in relazione ad una disposizione di legge o in virtù di una decisione giudiziaria divenuta definitiva, essa sarà considerata non scritta, mentre le altre disposizioni del presente Contratto rimarranno pienamente efficaci. Il presente Contratto esprime l'integralità degli obblighi delle Parti. In caso di contraddizione tra le disposizioni di cui al presente Paragrafo 1 e le disposizioni dei successivi Paragrafi 2 e 3 (che descrivono le caratteristiche peculiari di ogni garanzia), prevarranno queste ultime.

Art. 1.12 Diritto applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato per la sua interpretazione e la sua esecuzione dalla legge italiana e, in particolare, dal Codice delle Assicurazioni. Esso è redatto e dovrà essere interpretato in base alla lingua italiana.

Le parti si impegnano a trovare una soluzione amichevole a tutte le difficoltà che possono sorgere durante l'esecuzione del presente Programma Assicurativo. Nel caso in cui, tuttavia, non si constatasse nessun avvicinamento tra le parti, qualsiasi controversia tra l'Assicuratore e l'Assicurato in relazione all'esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Programma Assicurativo, sarà risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, previo esperimento dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie qualora siano previsti quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Art. 1.13 Conflitto di interessi

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, l'Assicuratore, è parte del gruppo Societe Generale. Il Contratto può essere distribuito da intermediari assicurativi che fanno parte del Gruppo Societe Generale. L'Assicuratore si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio all'Assicurato ove si presentasse una situazione di conflitto di interesse.

Art. 1.14 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il comportamento dell'Assicuratore in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: **Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via Tiziano 32, 20145 Milano, e-mail: reclami@societegenerale-insurance.it.**

L'Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore, scrivendo a IVASS - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745 - PEC: ivass@pec.ivass.it, nei seguenti casi:

- reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- reclami già inoltrati direttamente all'Assicuratore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami inoltrati direttamente all'Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, o ricorrere a **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:**
 - a) la **mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.
 - b) la **negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.
 - c) L'**arbitro assicurativo** è un organo istituito presso Ivass e disciplinato dal decreto legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215. e dagli artt. 147 comma 7 del Codice del Consumo e 187.1 del Codice delle Assicurazioni. La procedura presso tale istituto si attiva presentando ricorso tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso www.arbitroassicurativo.org dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad IVASS può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente.

PARAGRAFO 2 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA GUASTO MECCANICO

Art. 2.1 Le garanzie

La Garanzia Guasto Meccanico copre il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio), in vista della rimessa in funzione del Veicolo, a patto che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

1. il guasto avviene in modo fortuito, imprevisto ed ha come origine una causa interna;
2. il guasto avviene sul Veicolo e non ricorre nessuna delle cause di esclusione della Garanzia Guasto Meccanico;
3. il guasto avviene in seguito o durante l'utilizzo normale ed appropriato del Veicolo, come risulta dalle istruzioni di utilizzo fornite dal costruttore.

Non sono oggetto della presente garanzia:

- **la riparazione del Veicolo in seguito ad un incidente o in seguito alla normale usura. La normale usura viene riscontrata attraverso il confronto tra lo stato dei pezzi danneggiati, il loro chilometraggio e il loro tempo di utilizzo e il loro potenziale medio di funzionamento;**
- **qualsiasi operazione di manutenzione, messa a punto o regolazione, in relazione a guasti o a incidenti dovuti alla normale usura;**
- **qualsiasi vizio occulto del Veicolo e le relative conseguenze;**
- **la copertura di responsabilità civili professionali, contrattuali o penali dipendenti o meno da altre convenzioni o modalità di assicurazione.**

La presente garanzia non è cedibile.

Art. 2.2 Validità delle garanzie

Art. 2.2.1 Manutenzione

Pena la decadenza della garanzia, l'Assicurato dovrà fare eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione prescritte dal costruttore del Veicolo alla frequenza da questi prevista.

La manutenzione dovrà essere eseguita da un professionista, preferibilmente un distributore o un agente autorizzato dalla casa costruttrice del Veicolo.

Art. 2.2.2 Aggravarsi del rischio e prevenzione

Pena la decadenza della garanzia, l'Assicurato dovrà:

- **procedere alle operazioni di manutenzione, verifica e regolazione necessarie per prevenire danni ai pezzi garantiti;**
- **poter giustificare ogni intervento di manutenzione con il libretto di manutenzione consegnato dal costruttore del Veicolo, completato e firmato dal meccanico ad ogni manutenzione, e le fatture corrispondenti.**

Queste operazioni saranno verificabili in qualsiasi momento dall'Ufficio Gestione Sinistri SenzaSosta.

Art. 2.3 Veicoli che possono beneficiare delle garanzie

La garanzia copre i veicoli terrestri a motore che:

- siano Veicoli Usati;
- siano conformi alla nota descrittiva del modello consegnato dal costruttore che non abbia subito trasformazioni;
- abbiano 4 ruote e meno di 3.5 tonnellate di PTAC e capienza massima di 9 persone;
- siano stati immatricolati in Italia;
- abbiano un chilometraggio inferiore o uguale a 150.000 km alla data di adesione al Contratto;
- abbiano un prezzo di vendita inferiore a € 100.000;
- abbiano una cilindrata non superiore a 4000cc;
- siano stati immatricolati da un periodo di tempo uguale o inferiore a 84 mesi (7 anni);
- alla data di scadenza della copertura assicurativa, non risultino immatricolati da un periodo di tempo superiore a 12 anni.

I veicoli con carburazione GPL montata di serie e i veicoli ibridi sono coperti, ferme restando le condizioni che precedono.

Art. 2.4 Veicoli ed usi esclusi

Sono esclusi i veicoli che non rispettano le condizioni precedenti e i veicoli immatricolati a meno di 100 esemplari all'anno o i veicoli delle seguenti marche: AMG, Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Corvette, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Ferrari, Ginetta, Great Wall, Hummer, Lada, Lamborghini, Maybach, Maserati, Morgan, MVS, Porsche, Rolls Royce, Tata.

Sono altresì esclusi i veicoli elettrici, senza permesso e quelli modificati o usati a fini sportivi e competitivi.

Sono esclusi anche i veicoli dedicati al noleggio a breve durata, i taxi, le ambulanze, i veicoli sanitari leggeri (VSL), i camper, le case mobili, i veicoli delle autoscuole, i veicoli assegnati a trasporti remunerati di merci o persone e i veicoli che sono stati oggetto di una qualunque modifica successivamente alla loro prima messa in circolazione.

Art. 2.5 Organi e pezzi garantiti

Ferme restando le esclusioni di cui al successivo articolo 2.9, la Garanzia Guasto Meccanico copre tutti i guasti meccanici, elettrici ed elettronici subiti dalle seguenti parti del Veicolo:

Motore: albero motore, cuscinetti, bielle, pistoni e loro spinotti, segmenti, pignoni della distribuzione, catena, tenditore della catena, albero a camme, punterie e/o bilancieri, valvole, pompa dell'olio, albero intermediario della pompa dell'olio, testata, guarnizione della testata, volano motore (eccetto cuscinetto e disco della frizione).

Cambio manuale: cuscinetti, pignoni, alberi (primario e secondario), sincronizzatori, assi e forcelle di selezione, fermi di ritenzione.

Cambio automatico: albero delle frizioni, planetari, dischi frizione e pistoni di comando, convertitore e pompa olio.

Ponte: differenziale, pignoni, cuscinetti.

Alimentazione: pompa del carburante (elettrica o meccanica) pompa di innesco, pompa alta pressione, iniettori (benzina e diesel), regolatore pressione carburante.

Sovralimentazione: turbocompressore, valvola di scarico sovralimentazione, scambiatore aria.

Sistema elettrico ed elettronico: bobina di accensione alternatore, regolatore di tensione, motorino di avviamento, motorino tergilucri, devioluci, segnalatore livello carburante, motore alzacristalli.

Circuito di raffreddamento: pompa dell'acqua, ventilatore, radiatore motore, termostato.

Organi di direzione: cremagliera, tirante, pompa direzione assistita, giunti a sfera, cuffia.

Sistema di frenata: cilindro maestro, ripartitore di frenata, servofreno, pinze freni, compensatore.

Climatizzazione / Aria condizionata: compressore, frizione del compressore del condizionamento d'aria, ventilatore.

Organi del telaio: barra di torsione anteriore e posteriore, barra stabilizzatrice, braccio di sospensione, molla, giunti a sfera.

Dispositivo di trasmissione: alberi di trasmissione della ruota e alberi di trasmissione longitudinali, mozzo, cuscinetti del mozzo e porta mozzo.

Materiali di consumo: per qualsiasi sostituzione o riparazione di un organo o di un pezzo coperto (qualora si renda necessario) vengono presi a carico i seguenti materiali di consumo: olio motore e del cambio, filtro dell'olio, liquido di raffreddamento.

Art. 2.6 Plafond dell'importo garantito e vetustà

L'insieme delle riparazioni coperte dalle garanzie non potrà superare il valore Eurotax blue del Veicolo al giorno del Sinistro.

Si applicherà una vetustà forfetaria sul costo dei pezzi in funzione dell'età del Veicolo al momento del guasto nel modo che segue:

- Veicolo con meno di 5 anni: 0%
- Veicolo tra i 5 anni e i 6 anni: 20%
- Veicolo tra i 6 anni e i 7 anni: 30%
- Veicolo con più di 7 anni: 40%

A titolo esemplificativo si descrive qui di seguito il funzionamento del massimale, inteso come importo massimo liquidabile dall'Assicuratore a seguito di un Sinistro.

ESEMPIO

Valore Eurotax blue del Veicolo al giorno del Sinistro: 3.000 €

Vetustà veicolo: minore di 5 anni

Vetustà forfetaria applicata: 0%

Fatture Pezzi di ricambio e manodopera: € 4.000

Importo indennizzato dalla Compagnia: € 3.000

Art. 2.7 Carenza contrattuale

Con riferimento alla Garanzia Guasto Meccanico vigerà un periodo di Carenza contrattuale per i 12 mesi successivi alla data di erogazione del Finanziamento.

Art. 2.8 Presa in garanzia e presa a carico delle riparazioni

La presa in garanzia dei guasti meccanici da parte dell'Assicuratore opera una volta trascorso il periodo di Carenza di cui al precedente articolo 2.7, nonché, nel caso in cui risulti applicabile una Garanzia Esterna, il giorno successivo al giorno di scadenza della Garanzia Esterna applicabile.

Qualora risulti applicabile una Garanzia Esterna che cessi di essere efficace successivamente alla scadenza del suddetto periodo di Carenza, quest'ultimo resterà assorbito dalla Garanzia Esterna e la presa in garanzia dei guasti meccanici da parte dell'Assicuratore sarà efficace successivamente alla cessazione di efficacia della Garanzia Esterna applicabile. Qualora invece la Garanzia Esterna applicabile cessi di essere efficace anteriormente alla scadenza del suddetto periodo di Carenza, la Garanzia Esterna applicabile resterà assorbita dal periodo di Carenza e la presa in garanzia dei guasti meccanici da parte dell'Assicuratore sarà efficace successivamente alla scadenza del periodo di Carenza.

In ogni caso, l'Assicuratore non assumerà a proprio carico alcuna riparazione senza il previo consenso dell'Ufficio Gestione Sinistri SenzaSosta.

Art. 2.9 Esclusioni

La Garanzia Guasto Meccanico non copre:

- **le operazioni di manutenzione e la sostituzione di pezzi d'usura;**
- **i guasti imputabili ad usura di parti, componenti o materiali naturalmente soggetti ad un progressivo consumo o deterioramento e per i quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione o rinnovo;**
- **le riparazioni dovute a degni la cui origine sia una causa esterna;**
- **gli accessori non montati originariamente sul Veicolo;**
- **gli pneumatici, i dischi coprimozzo, i cerchi, la carrozzeria, la vernice;**
- **i vetri e i giunti di tenuta;**
- **la selleria, le guarnizioni e i rivestimenti interni;**
- **un evento anteriore alla sottoscrizione della garanzia;**

- un evento dovuto al mancato rispetto della preparazione del Veicolo prima della vendita, secondo le raccomandazioni del costruttore del Veicolo;
- l'invio di pezzi di ricambio non disponibili in Italia presso grossisti e distributori della marca presenti in Italia, oppure quando la fabbricazione dei pezzi è stata abbandonata dal costruttore;
- i guasti che si verificano su veicoli dotati di kit GPL non riportati sul buono d'ordine iniziale del Veicolo o non omologati dal costruttore del Veicolo o montati al di fuori della rete omologata del costruttore del Veicolo;
- le conseguenze di un uso anomalo o abusivo del Veicolo o di una modifica del Veicolo;
- le conseguenze dell'eccesso di freddo o di calore, dell'immersione o dell'immobilizzazione prolungata del Veicolo;
- le spese dovute al deposito del Veicolo (spese di posteggio o di autonoleggio) e le perdite dirette, indirette o commerciali;
- un fatto intenzionale o una negligenza dell'utilizzatore;
- i danni conseguenti alla rottura di un pezzo non garantito;
- i danni a pezzi non coperti conseguenti alla rottura di un pezzo garantito;
- i danni conseguenti al mancato rispetto della manutenzione raccomandata dal costruttore del Veicolo;
- un elemento non conforme ai dati originali del Veicolo secondo il costruttore del Veicolo;
- i difetti e i danni dovuti a lavori eseguiti sul Veicolo;
- i guasti derivanti da difetti ricorrenti di costruzione o di assemblaggio di componenti del Veicolo, comunemente noti come difetti di serie;
- i cortocircuiti e gli incendi;
- i danni indiretti, quali privazione di godimento, svalutazione, rimessaggio o custodia;
- il sovraccosto per una riparazione dovuto all'aggravarsi dei danni a causa di una riparazione provvisoria di fortuna.

Art. 2.10 Formalità da compiere in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve fare del proprio meglio per limitarne le conseguenze ed è tenuto a denunciare il Sinistro, tramite l'officina alla quale è stato affidato il Veicolo, entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui esso si verifica, rivolgendosi a:

SOGESSUR S.A. - UFFICIO GESTIONE SINISTRI SENZA SOSTA

Via Tiziano 32 – 20145 Milano

dall'Italia: tel. 02 45 42 01 70 / fax 02 36 04 64 94

dall'estero: tel. +33 4 72 43 69 41 / fax +33 4 72 43 52 60

e-mail: sinistri@senzastosta.com

In caso di Sinistro all'estero, si dovrà affidare il Veicolo all'officina (preferibilmente autorizzata dalla casa costruttrice) più vicina prima di far procedere a qualsiasi riparazione e denunciare il Sinistro entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui esso si verifica; in caso contrario nessuna fattura sarà rimborsata; si dovrà quindi contattare l'Ufficio Gestione Sinistri SenzaSosta, **al numero di telefono sopra riportato**, che attribuirà un numero di accordo che dovrà essere riportato sulle fatture di riparazione. Le riparazioni eseguite e fatturate, che l'utilizzatore giustificherà di avere anticipato, gli saranno rimborsate per gli interventi coperti dalla garanzia dietro presentazione della fattura originale saldata, secondo il tariffario e la manodopera applicabile in Italia. Il subappalto dei pezzi è autorizzato.

La liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l'Assicuratore sia entrato in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativi di spesa (ricevute fiscali, fatture, ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

L'Assicuratore non assumerà a proprio carico alcuna riparazione senza il previo consenso dell'Ufficio Gestione Sinistri SenzaSosta.

Art. 2.11 Perizia contraddittoria

In caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia Guasto Meccanico ad un determinato intervento di riparazione, l'Assicurato può richiedere una perizia da parte di un terzo designato di comune accordo con l'ufficio gestione sinistri SenzaSosta.

Le spese peritali saranno a carico dell'Assicurato. Esse saranno completamente rimborsate se la perizia dimostrerà che l'intervento è coperto dalla Garanzia Guasto Meccanico.

Art. 2.12 Ambito regolamentare

Le disposizioni relative alla Garanzia Guasto Meccanico non sopprimono né riducono le garanzie relative ai vizi occulti previste dal Codice Civile e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile.

La presente garanzia è una garanzia contrattuale che completa i diritti del cliente derivanti dal contratto di acquisto del Veicolo. Indipendentemente dalla garanzia concessa, il venditore è tenuto a garantire che il bene resti immune dai difetti di conformità del bene oggetto del contratto di compravendita.

PARAGRAFO 3 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA

Art. 3.1 Validità e operatività

La Garanzia Assistenza copre esclusivamente i Veicoli che siano Veicoli Usati:

- a 4 ruote e di peso complessivo inferiore a 35q e capienza massima di 9 persone;
- immatricolati in Italia;
- il cui chilometraggio sia inferiore o uguale a 150.000 km alla data di adesione al Contratto tramite Vocal order;
- il cui prezzo di vendita sia inferiore a € 100.000.

Sono esclusi dalla garanzia Assistenza i Veicoli adibiti a:

- locazione senza conducente;
- servizio di noleggio con conducente;
- servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- servizio di linea per trasporto di persone;
- servizio di trasporto di cose per conto di terzi;
- servizio di linea per trasporto di cose;
- servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi.

La garanzia Assistenza include il conducente e i passeggeri trasportati dallo stesso, a titolo gratuito, fino alla capacità massima omologata dalla Casa Costruttrice, al momento del Sinistro.

Art. 3.2 Garanzia Assistenza

La Garanzia Assistenza comprende le seguenti prestazioni:

Art. 3.2.1 Traino

Qualora, a seguito di un Guasto Meccanico, non sia possibile intervenire con un'officina mobile ai sensi del successivo punto 2.2, Sogessur S.A., tramite la propria Centrale Operativa, invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al venditore, purché entro i **50 km** dal luogo dell'immobilizzo o, in alternativa, alla più vicina officina autorizzata.

Nel caso l'Assicurato desideri trainare il Veicolo presso un'officina autorizzata a sua scelta, Sogessur S.A. terrà a proprio carico i costi del soccorso stradale esclusivamente entro una percorrenza complessiva del mezzo di soccorso di **50 km**.

Restano a carico dell'Assicurato i costi derivanti dalla differenza chilometrica tra l'officina più vicina e quella scelta dal cliente.

In caso di chiusura del Punto di Assistenza, in orario notturno o festivo, Sogessur S.A. organizzerà il ricovero del Veicolo presso un deposito e ne terrà in carico i costi.

Nel caso di fermo del Veicolo avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite

colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato Sogessur S.A. al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Art. 3.2.2 Officina mobile

Qualora a seguito di un Guasto Meccanico, avvenuto in una delle città in cui il servizio è operativo, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, Sogessur S.A. valuterà l'entità e il tipo di guasto; se lo stesso risulterà riparabile sul posto, la Centrale Operativa verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove il Sinistro si è verificato e ne proporrà l'invio sul luogo assumendo a proprio carico i costi di Manodopera relativi alla prima ora di intervento dell'officina mobile. Qualora l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo, si darà seguito alla prestazione Traino di cui al precedente punto 3.2.1.

Nel caso di Sinistro che richieda l'invio di mezzi eccezionali per soccorrere il Veicolo in panne, o che richieda il recupero e trasferimento delle merci trasportate, il relativo costo sarà a carico dell'Assicurato.

Art. 3.2.3 Altre prestazioni a seguito di traino

Qualora sia stata erogata la prestazione Traino di cui al precedente punto 3.2.1, l'Assicurato e gli eventuali passeggeri potranno beneficiare, di una delle seguenti prestazioni:

A. Auto in sostituzione: qualora sia stata erogata la prestazione Traino e la riparazione del Veicolo richieda almeno **8 ore di Manodopera** certificate dall'officina autorizzata che ha in carico il Veicolo, Sogessur S.A., d'accordo con i soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della stessa, un'autovettura in sostituzione, senza autista, adibita ad uso privato, di categoria B, a chilometraggio illimitato fino ad un massimo di 4 (quattro) giorni continuativi.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di autonoleggio presenti sul luogo.

Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato;

B. Taxi: Qualora sia stata erogata la prestazione Traino e la riparazione del Veicolo non possa essere completata nella stessa giornata dell'immobilizzo, Sogessur S.A., dopo aver verificato con il Punto di Assistenza che ha in carico il Veicolo i tempi necessari per la riparazione, potrà autorizzare il costo di un taxi per accompagnare l'Assicurato ed eventuali passeggeri trasportati all'hotel, alla stazione, all'aeroporto o a ritirare l'auto sostitutiva di cui alla precedente lett. a). Sogessur S.A. **terrà a proprio carico tali costi fino ad un importo massimo di € 50,00 per ciascun Sinistro;**

C. Spese di albergo (prestazione valida per fermo veicolo a oltre 50 km dal domicilio dell'Assicurato): qualora sia stata erogata la prestazione Traino a seguito di un Guasto Meccanico e l'Assicurato ed eventuali passeggeri trasportati siano costretti a una sosta forzata prima di rientrare o di proseguire il viaggio, Sogessur S.A. provvederà alla sistemazione in albergo, compatibilmente con le disponibilità locali. Sogessur S.A. terrà a

- proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per un periodo corrispondente alla durata della riparazione fino ad un **massimo di 3 (tre) notti** e con un costo massimo per persona per notte **di € 100,00**;
- D. Proseguimento viaggio (prestazione valida per fermo veicolo a oltre 50 km dal domicilio dell'Assicurato e in alternativa alla prestazione Rientro Passeggeri di cui alla successiva lett. e): qualora sia stata erogata la prestazione Traino a seguito di Guasto Meccanico e il Veicolo richieda almeno **6 ore di Manodopera** certificate dall'officina autorizzata dove è ricoverato il Veicolo, Sogessur S.A. provvederà ad organizzare il viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri dal luogo dell'immobilizzo al luogo della destinazione, fornendo un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica (nel caso in cui il viaggio in treno fosse superiore a **6 ore**). Sogessur S.A. terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un massimo complessivo per Sinistro di **€ 400,00**, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte;
- E. Rientro passeggeri (prestazione valida per fermo veicolo a oltre **50 km** dal domicilio dell'Assicurato e in alternativa alla prestazione Proseguimento viaggio di cui alla precedente lett. d): qualora sia stata erogata la prestazione Traino a seguito di Guasto Meccanico e il Veicolo richieda almeno **6 ore di Manodopera** certificate dall'officina autorizzata dove è ricoverato il Veicolo, Sogessur S.A. provvederà ad organizzare il viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri dal luogo dell'immobilizzo al domicilio dell'Assicurato, fornendo un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica (nel caso in cui il viaggio in treno fosse superiore a **6 ore**). Sogessur S.A. terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un massimo complessivo per Sinistro di **€ 400,00**, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte.

Art. 3.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- A. **danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;**
- B. **scioperi, sommosse, tumulti popolari;**
- C. **copri fuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;**
- D. **confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;**
- E. **atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;**
- F. **trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;**

- G. esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;**
- H. materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;**
- I. inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;**
- J. fallimento del vettore o di qualsiasi fornitore;**
- K. dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;**
- L. atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;**
- M. abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;**
- N. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;**
- O. suicidio o tentativo di suicidio;**
- P. Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;**
- Q. guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;**
- R. epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;**
- S. quarantene.**

La Garanzia assistenza, inoltre, non è operativa in caso di:

- A. immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;**
- B. Conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;**
- C. Veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;**
- D. Veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;**
- E. trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;**
- F. inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;**
- G. fatti derivanti da partecipazione da parte del Conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali**

Art. 3.4 Disposizioni e limitazioni

Nell'ambito della copertura assicurativa assistenza:

- A. **Sogessur S.A. non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della Centrale Operativa;**
- B. **Sogessur S.A. si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal Contratto o dalla legge;**
- C. **Sogessur S.A. non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di assistenza dovute;**
- D. **Sogessur S.A. tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito all'Art. 3.2 in relazione a ciascuna di esse. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;**
- E. **Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;**
- F. **Sogessur S.A. non potrà essere ritenuta responsabile di:**
 - **ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;**
 - **errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;**
 - **pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito.**

Art. 3.5 Sinistri

In caso di Sinistro, relativo alla Garanzia Assistenza, l'Assicurato o chi per esso deve:

- A. **darne avviso a Sogessur S.A. secondo quanto previsto nelle singole prestazioni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile);**
- B. **darne avviso a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile);**
- C. **mettere a disposizione di Sogessur S.A. tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.**

Sogessur S.A. corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

Fermo restando quanto precede, in caso di **richiesta di assistenza**, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare Sogessur S.A. ai seguenti recapiti:

☎ **numero verde 800811142**

☎ **numero nero (dall'estero) 0642115775**

L'Assicurato dovrà indicare con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita, il proprio nome e cognome, l'indirizzo e luogo da cui chiama, l'eventuale recapito telefonico, il numero di targa del Veicolo.

Eventuali **richieste di rimborso**, accompagnate dei documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa di Inter Partner Assistance Services S.r.l., dovranno essere inoltrate a Sogessur S.A. presso Inter Partner Assistance Services S.r.l., Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 – Roma.

Al verificarsi di un Sinistro l'Assicurato dovrà inoltre:

- a) farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- b) comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

AVVERTENZA: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Le prestazioni di assistenza vengono erogate dalla Centrale Operativa nell'immediatezza della richiesta dell'Assicurato.

Qualora, nei casi residui, dovesse essere operato un rimborso all'Assicurato, la liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dal momento in cui l'Assicuratore è entrato in possesso dell'intera documentazione.

Informativa sul trattamento dei dati personali da parte di Sogessur S.A.

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679)

La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi¹, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati da Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Sogessur S.A.) (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti² nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite.

A tali scopi Lei potrebbe fornire a Sogessur S.A., eventuali dati sensibili³ indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione e/o all'esecuzione delle prestazioni richieste. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per il perseguimento delle suddette finalità. L'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti.

I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito della struttura di Sogessur S.A., solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di incaricati del trattamento, sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a:

- (i.) società del gruppo di Sogessur S.A., e a società di fiducia di Sogessur S.A., che svolgono per conto di tale compagnia attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento⁴, nonché
- (ii.) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto⁵. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti sarà fornito dal titolare del trattamento dietro richiesta. Inoltre, taluni Suoi dati potrebbero, sempre per le finalità sopra indicate, essere comunicati a soggetti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi terzi, nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del Capo V (Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali) del Reg. 2016/679.

La invitiamo pertanto a rilasciare a Sogessur S.A., con la sottoscrizione dell'apposita sezione, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà accedere ai Suoi dati e, eventualmente, chiederne la cancellazione, rettifica, limitazione, portabilità⁶ od opporsi al loro trattamento, nonché esercitare gli ulteriori diritti⁷ rivolgendosi al titolare del trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati, ai seguenti contatti: Sogessur S.A. Via Tiziano 32, 20145 Milano, e-mail DPO@societegenerale-insurance.it.

Inoltre, potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo⁸. È inteso che Lei, in qualsiasi momento, potrà revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, non incidendo, però, sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Potrà rivolgersi ai medesimi indirizzi al fine di conoscere l'elenco di tutti i soggetti a cui potranno essere trasmessi i suoi dati personali, nonché, nel caso di trasferimento ad un Paese Terzo, per ottenere una copia di tali dati e l'indicazione del luogo dove sono disponibili. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra descritte, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dalla legge.

Note all'informativa sul trattamento dei dati personali

¹ **Dati personali acquisiti tramite terzi:** Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come Assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.

² **Servizi, prestazioni e prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti:** Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'Assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche, attività di profilazione (art. 22 Reg. UE 2016/679).

³ **Dati sensibili:** Per dato sensibile s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art 9 par. 1 del Reg. UE 2016/679).

⁴ **Autonomi titolari o di responsabili del trattamento:** In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.

⁵ **Enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo:** ANIA, IVASS, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Casellario Centrale Infortuni.

⁶ **Limitazione e portabilità dei dati:** limitazione e portabilità sono diritti esercitabili con decorrenza dal 25/05/2018. Si intende che il diritto di portabilità possa essere esercitato per i soli dati da Lei forniti e che vengano da noi processati digitalmente; sono, quindi, esclusi quelli forniti mediante il solo supporto cartaceo.

⁷ **Ulteriori diritti:** Diritti previsti e disciplinati agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679.

⁸ **Reclamo all'Autorità di controllo:** "Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione". Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente link <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità.



Via Tiziano 32, 20145 Milano | www.societegenerale-insurance.it